

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI INDIVIDUALI A SOGGETTI ESTERNI

(approvato con deliberazione della Giunta camerale n. 4 del 23 gennaio 2014)

Articolo 1 – Premesse

L'incarico individuale si configura quando la prestazione è resa dalla persona incaricata con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione.

L'appalto di servizi si configura invece quando la prestazione di risultato è resa da soggetti con organizzazione strutturata e prodotta senza caratterizzazione personale.

Articolo 2 - Oggetto, finalità, ambito applicativo

1. Il presente regolamento disciplina le procedure per il conferimento a soggetti esterni di incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale, professionale o coordinata e continuativa, ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, articolo 7, al fine di assicurare la razionalizzazione ed il contenimento della spesa, nonché garantire trasparenza ed imparzialità nell'individuazione degli esperti.

2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle procedure di conferimento dei seguenti incarichi professionali e di collaborazione:

- per studi, ricerche e consulenze finalizzati a sostenere i processi decisionali dell'Ente;
- a contenuto operativo, consistenti in prestazioni tradotte in risultati ed elaborazioni immediatamente fruibili dall'Ente,

affidati mediante i seguenti contratti di lavoro autonomo:

- di natura coordinata e continuativa, per prestazioni caratterizzate da una stretta connessione con le finalità dell'Ente, rese con continuità e sotto il coordinamento dell'Ente medesimo, senza alcun vincolo di subordinazione;
- di natura occasionale, per prestazioni saltuarie, rese senza alcun vincolo di subordinazione e senza coordinamento con le attività dell'Ente;
- d'opera professionale, per prestazioni rese da soggetti titolari di partita IVA, che esercitano abitualmente attività connesse con l'oggetto dell'incarico.

3. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento gli incarichi conferiti a legali per la difesa e la rappresentanza in giudizio, a mediatori civili e commerciali e, in generale, tutti gli incarichi conferiti per gli adempimenti obbligatori per legge. Sono altresì esclusi gli incarichi professionali di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo, l'attività di collaudo e verifica di conformità, disciplinati dal codice dei contratti pubblici.

4. Il presente regolamento si applica per quanto compatibile anche agli incarichi conferiti dall'Azienda Speciale Promovarese.

Articolo 3 - Presupposti per il conferimento di incarichi

1. Gli incarichi individuali sono conferiti, nel limite delle spese previste e consentite per tali finalità, in presenza dei seguenti presupposti:

- l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento alle camere di commercio, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve essere coerente con le esigenze di funzionalità dell'Ente;
- la Camera di Commercio deve aver preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata, tale da essere resa da esperti di particolare e comprovata specializzazione, anche universitaria;
- devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

La positiva verifica della sussistenza dei presupposti di cui ai punti precedenti deve risultare nel provvedimento di incarico.

2. Il compenso legato all'incarico deve essere congruo rispetto alle utilità conseguite dall'Ente.

3. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria nei casi previsti dalla normativa, in particolare per attività che devono essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

Articolo 4 - Procedure comparative

1. Salvo quanto previsto nell'articolo 5, l'individuazione dei soggetti esterni a cui conferire gli incarichi individuali avviene mediante procedure comparative, avviate con specifici avvisi pubblicati sul sito internet della Camera di Commercio di norma per 10 giorni, o divulgati con ulteriori forme di pubblicità che non comportino spese o appesantimenti procedurali.

2. L'avvio della procedura è disposto da Segretario Generale o dal dirigente competente.

3. Per l'ammissione alla procedura è in ogni caso richiesto:

- il godimento dei diritti civili e politici;
- il non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- la conoscenza del fatto di non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico;
- il possesso ove previsto del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria strettamente correlata al contenuto della prestazione.

4. L'esame delle domande pervenute, affidato al Segretario Generale o a un suo delegato, è effettuato, anche attraverso la costituzione di apposite commissioni, con il supporto degli uffici che utilizzeranno la collaborazione, valutando in termini comparativi gli elementi curriculari, le proposte operative e le proposte economiche, sulla base degli elementi e dei criteri di comparazione individuati nell'avviso di selezione (qualificazione professionale, esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento...).

5 In relazione alle peculiarità dell'incarico, possono essere individuate ulteriori modalità di selezione, integrando la valutazione dei curricula con colloqui, prove specifiche o esame di progetti.

6. Per il conferimento di incarichi individuali che richiedano un confronto ristretto tra esperti dotati di specifici requisiti di professionalità e di abilità, ferma restando l'applicazione dei precedenti commi del presente articolo, i soggetti da consultare possono essere individuati, in luogo dell'avviso, sulla base di informazioni desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, selezionando, ove possibile, almeno tre soggetti a cui indirizzare una lettera di invito.

Articolo 5 - Conferimento di incarichi senza esperimento di procedura comparativa

1. L'incarico può essere conferito in via diretta senza esperimento di procedura comparativa, assicurando i principi di trasparenza, imparzialità e adeguata motivazione, quando ricorra una delle seguenti situazioni:

- in casi di particolare urgenza, adeguatamente documentati, quando le condizioni per la realizzazione delle attività, per motivi non imputabili all'Ente, non rendano possibile l'esperimento di procedure comparative;
- per incarichi relativi a programmi o progetti finanziati o cofinanziati da altri enti, per la realizzazione delle cui attività siano stabilite tempistiche incompatibili con l'esperimento di procedure comparative;
- quando la natura specialistica della prestazione è tale da non consentire forme di comparazione, avuto riguardo alla natura dell'incarico, all'oggetto della prestazione o alle abilità/conoscenze/qualificazioni del soggetto esterno;
- in caso di esito negativo delle procedure comparative previste al precedente articolo 4, a condizione che non siano modificate le condizioni previste nell'avviso o nella lettera di invito;
- per collaborazioni meramente occasionali, che si esauriscono in una prestazione episodica o saltuaria caratterizzata da un rapporto "intuitu personae" ed il relativo compenso sia pari ad un massimo di 5.000,00 euro, IVA ed oneri di legge esclusi (quali a titolo esemplificativo, la singola docenza, la partecipazione a convegni o seminari, la traduzione di pubblicazioni...);
- nel caso di conferimento al medesimo soggetto già affidatario dell'incarico originario di nuovi incarichi consistenti nello sviluppo di ulteriori fasi dell'attività o del progetto inizialmente affidato allo stesso; in questa ipotesi l'affidamento diretto è consentito solo nei tre anni successivi alla stipulazione del contratto iniziale e tale eventualità deve essere espressamente indicata nell'avviso di selezione o nella lettera invito relativi all'incarico originario.

Articolo 6 - Liste di accreditamento di esperti

1. La Camera di Commercio può istituire una o più liste di accreditamento di esperti esterni con requisiti professionali e di esperienza minimi da essa stabiliti, eventualmente suddivise per tipologie di settori di attività. Le liste sono aggiornate annualmente.

2. La Camera di Commercio può ricorrere alle liste di accreditamento per invitare i soggetti esterni alle procedure comparative nel rispetto dei principi di rotazione, imparzialità e trasparenza.

Articolo 7 - Perfezionamento dell'incarico

1. L'affidamento degli incarichi individuali è perfezionato mediante la stipulazione di un contratto sottoscritto dal Segretario Generale o dal Dirigente competente e contenente in particolare oggetto, durata, luogo di esecuzione della prestazione e ammontare del compenso.

2. La durata degli incarichi deve essere strettamente limitata al periodo necessario per l'espletamento della prestazione richiesta e può essere prorogata, in via eccezionale, ove la Camera di Commercio ravvisi un motivato interesse, al solo fine di completare i progetti e conseguire i risultati previsti, per ritardi non imputabili al collaboratore e fermo restando il compenso pattuito.

3. Non è ammesso il rinnovo del contratto.

4. La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione, salvo diversa espressa pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell'attività oggetto dell'incarico e salvo quanto previsto al successivo articolo 8.

5. Prima di conferire l'incarico sono acquisite le eventuali autorizzazioni richieste per lo svolgimento della prestazione, comprese quelle connesse con lo status di dipendente pubblico.

Articolo 8 - Verifiche e controlli

1. Il dirigente competente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico ed il suo buon esito mediante riscontro delle attività svolte e dei risultati ottenuti rispetto a quanto previsto nel contratto, anche ai fini della liquidazione del relativo compenso.

2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite risultino non conformi a quanto richiesto ovvero siano del tutto insoddisfacenti, può essere richiesto al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, salvo quanto previsto dalla normativa in materia di risoluzione del contratto per inadempimento.

Articolo 9 - Pubblicità ed efficacia degli incarichi

1. La Camera di Commercio rende noti gli incarichi soggetti a pubblicità ai sensi della normativa in materia, mediante formazione e pubblicazione sul sito internet di appositi elenchi.

2. Sono fatti salvi altri adempimenti previsti dalla normativa, in particolare dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3. L'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dalla legge è condizione di efficacia dell'atto di affidamento degli incarichi e della liquidazione dei relativi compensi.

4. Gli atti di spesa relativi ad incarichi che comportano singolarmente una spesa superiore ad Euro 5.000,00 sono trasmessi alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, ai sensi della normativa in materia.

Articolo 10 - Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nei precedenti articoli si fa riferimento alle disposizioni di legge.

Articolo 11 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della relativa deliberazione di adozione.